



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 489 definitivo

2004/0164 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al finanziamento della politica agricola comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Scopo della presente proposta è istituire un quadro giuridico unico per il finanziamento della politica agricola comune.

A tal fine, la presente proposta prevede l'istituzione di due Fondi:

- un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),
- un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il presente progetto del regolamento istituisce le basi giuridiche per il finanziamento delle varie misure finanziate da questi due Fondi, compresa l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione e il controllo della PAC.

Il finanziamento delle misure necessarie per la PAC ha luogo in parte nell'ambito della gestione concorrente o decentrata. Appariva pertanto opportuno precisare le condizioni che permettono alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Per conseguire la necessaria semplificazione sia per gli Stati membri che per la Commissione si prevede, per quanto possibile, un dispositivo di funzionamento analogo per entrambi i Fondi.

In questo contesto, gli Stati membri avranno il compito di riconoscere gli organismi pagatori ed eventualmente gli organismi di coordinamento.

Il deposito dei conti annuali dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di affidabilità del responsabile dell'organismo pagatore e da una certificazione che garantisca la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. La Commissione procederà ai controlli attraverso una procedura di liquidazione dei conti in due fasi (liquidazione contabile e verifica di conformità).

Ciascuno dei due Fondi conserverà però anche le proprie caratteristiche specifiche: in particolare, il FEAGA dispone di stanziamenti non dissociati mentre il FEASR utilizza stanziamenti dissociati ai quali si applica la regola n+2, seguita da un disimpegno automatico. Anche il ritmo di pagamento è diverso per i due Fondi (mensile e rispettivamente trimestrale), come pure il trattamento degli importi recuperati in seguito ad irregolarità. In effetti, per il FEASR tali importi possono essere riutilizzati dagli Stati membri nell'ambito dello stesso programma di sviluppo rurale.

Il presente progetto di regolamento include le regole specifiche della disciplina di bilancio e tiene conto della riforma della PAC prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Si tratta di regole relative, in particolare, alla fissazione degli importi disponibili ogni anno per le spese del FEAGA, di previsioni relative al rispetto dei termini di pagamento imposti agli Stati membri, di regole in materia di riduzioni e sospensioni eventuali dei pagamenti mensili o trimestrali e di precisazioni sul tasso di cambio del dollaro da utilizzare in fase di elaborazione del bilancio.

Occorre precisare che qualora nella normativa comunitaria siano stati fissati massimali finanziari in euro, il rimborso agli Stati membri sarà limitato a tali massimali, fatte salve

eventuali diminuzioni decise nell'ambito della disciplina finanziaria quale prevista all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Nello stesso ambito è altresì previsto che se il Consiglio non riesce a fissare gli adattamenti previsti da detto articolo entro i termini prestabiliti, tale compito spetterà alla Commissione.

Il principio del rispetto del massimale di bilancio vale in ogni fase dell'intero iter della procedura di bilancio. Tuttavia, per i casi in cui al termine di un esercizio finanziario il massimale disponibile rischi di essere superato dalle domande di pagamento degli Stati membri è istituita una procedura specifica per garantire il rispetto di tale massimale.

Tenendo conto dell'articolo 180 del regolamento finanziario, il presente progetto di regolamento definisce le entrate specificatamente assegnate al FEAGA e al FEASR. Il progetto fissa infine le regole transitorie indispensabili per agevolare il passaggio dal finanziamento dello sviluppo rurale da parte della sezione Garanzia del FEAOG e dalle misure finanziate dalla sezione Orientamento del FEAOG al funzionamento del FEASR a partire dal 2007.

Si precisa inoltre che nel corso della riunione AGRI-BUDG del 24 giugno 2004 la DG AGRI e la DG BUDG hanno messo agli atti il principio che il progetto di accordo interistituzionale conterrà un impegno del Parlamento e del Consiglio di rispettare le assegnazioni degli stanziamenti di impegno previsti nei quadri finanziari dei Fondi strutturali, del Fondo per lo sviluppo rurale e del Fondo della pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La politica agricola comune comporta una serie di misure, comprese misure di sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento e autorizzare, se necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze appare necessario creare due Fondi agricoli europei: il primo, in Fondo europeo agricolo di garanzia, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure e il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.
- (2) Il bilancio comunitario finanzia le spese della politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il tramite dei due Fondi succitati, in modo centralizzato oppure nell'ambito di una gestione concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹. Occorre precisare le misure che possono essere finanziate da ciascuno dei due Fondi.
- (3) Nell'ambito della liquidazione dei conti, se non dispone di sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza e alla trasparenza dei controlli nazionali e alla verifica, da parte degli organismi pagatori, della legalità e dell'ammissibilità delle domande di pagamento a cui danno esecuzione, la Commissione non è in grado di stabilire entro un termine ragionevole l'importo globale delle spese da imputare ai Fondi europei agricoli.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

È quindi opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, l'attuazione, a cura di questi ultimi, di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione, di controllo e di sorveglianza, nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti.

- (4) Per garantire la coerenza tra le norme relative al riconoscimento nei vari Stati membri la Commissione fornisce indicazioni sui criteri applicabili. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento è opportuno, se del caso, limitare il numero di autorità e organismi a cui sono delegate tali responsabilità, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.
- (5) Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve designare un organismo di coordinamento unico con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di adoperarsi per la rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.
- (6) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, per permettere alla Commissione di seguire da vicino la gestione finanziaria degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a sua disposizione. A tal fine è opportuno sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione.
- (7) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e per permettere a quest'ultima di avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia per i documenti su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire le condizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione, al modo e ai termini di comunicazione.
- (8) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente o decentrata. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, la Commissione procede al controllo della corretta applicazione della gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che le permettono di assumersi le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
- (9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli del fatto che i necessari controlli siano stati effettivamente realizzati prima dell'erogazione dell'aiuto comunitario ai beneficiari. Per questo è opportuno precisare che possono beneficiare di un rimborso da imputare al bilancio comunitario esclusivamente le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti.
- (10) È necessario che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi riconosciuti per il Fondo europeo agricolo di garanzia sotto forma di rimborso, basato sulla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. In attesa dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilizzino i fondi

necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della politica agricola comune sono a loro carico.

- (11) È opportuno che l'aiuto comunitario sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio comunitario. Appare quindi giustificato escludere dal finanziamento comunitario le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio della proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.
- (12) Occorre prevedere una procedura amministrativa che permetta alla Commissione di decidere una riduzione od una sospensione temporanea dei pagamenti mensili nei casi in cui l'informazione comunicata dagli Stati membri non le permetta di avere la conferma che sono state rispettate le norme comunitarie in vigore e mette in luce un uso palesemente improprio dei fondi comunitari. In casi ben precisi sarebbe opportuno poter procedere ad una riduzione od una sospensione dei pagamenti senza ricorrere alla suddetta procedura. In entrambi i casi la Commissione è tenuta ad informarne lo Stato membro e a precisare che ogni decisione di riduzione o sospensione dei pagamenti mensili lascia impregiudicate le decisioni ulteriori che saranno adottate al momento della liquidazione dei conti.
- (13) Nel quadro della disciplina di bilancio è necessario stabilire il massimale annuo delle spese finanziate dal Fondo europeo di garanzia agricola tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nelle prospettive finanziarie, delle somme fissate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica e i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001², nonché degli importi fissati all'articolo 143, lettere d) ed e) dello stesso regolamento.
- (14) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è opportuno che il massimale nazionale dei pagamenti diretti per Stato membro, modulato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti per tale Stato membro e che i rimborsi di tali pagamenti non superino il suddetto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che le misure legislative proposte dalla Commissione o adottate dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro della politica agricola comune e del bilancio del Fondo europeo agricolo di garanzia non possono superare il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo. È pertanto necessario autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE)

² GU L 270 del 21.10.2003, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 18).

n. 1782/2003 qualora il Consiglio non li abbia fissati entro il 30 giugno dell'anno civile a cui tali adattamenti si applicano.

- (15) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'accordo interistituzionale del [...] e delle prospettive finanziarie figuranti nell'allegato I di tale accordo.
- (16) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio di un dato anno è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al Consiglio. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle proprie competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Consiglio misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuale, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento comunitario per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.
- (17) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole che le permetta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuale, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure si dimostrino insufficienti, di proporre al Consiglio altre misure da attuare con la massima tempestività. Per essere efficace, tale sistema deve permettere di confrontare le spese reali con le stime delle spese basate sulle spese degli anni precedenti. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento e al Consiglio un rapporto mensile che raffronti l'andamento delle spese sostenute fino alla data del rapporto con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.
- (18) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari che trasmette al Consiglio, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione al Consiglio, rifletta le ultime informazioni disponibili.
- (19) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio comunitario in base ad impegni per frazioni annue. Per permettere agli Stati membri di disporre dei fondi comunitari previsti per i programmi di sviluppo rurale fin dall'inizio della loro attuazione è necessario che i fondi siano disponibili negli Stati membri. Appare quindi necessario predisporre un dispositivo di

prefinanziamento destinato a garantire un flusso finanziario regolare, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e fissare i limiti di una tale misura.

- (20) Oltre al prefinanziamento, è opportuno distinguere tra i pagamenti della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e fissare le modalità per il loro versamento.
- (21) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione deve essere in grado di sospendere o ridurre i pagamenti intermedi in presenza di spese non conformi. Occorre istituire una procedura che permetta agli Stati membri di giustificare i pagamenti che eseguono.
- (22) La regola del disimpegno automatico deve contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.
- (23) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio comunitario è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. La decisione di liquidazione dei conti deve riguardare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa comunitaria.
- (24) È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 211 del trattato ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri alla normativa comunitaria. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le proprie decisioni di pagamento e di ricorrere alla procedura di conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri assicurazioni di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo relativamente al quale la Commissione può ritenere che la mancata osservanza comporti conseguenze finanziarie.
- (25) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari.
- (26) In caso di recupero di importi versati dal Fondo europeo agricolo di garanzia, le somme recuperate devono essere rimborsate al Fondo se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e per le quali non esiste alcun diritto. Occorre istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, appare giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno prevedere la possibilità di saldare i conti degli Stati membri nei confronti del bilancio delle Comunità dopo un determinato periodo di tempo, ripartendo equamente l'onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro, in base ai recuperi effettivamente realizzati nel periodo trascorso.

- (27) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri, di porre fine alle procedure di recupero.
- (28) Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è opportuno che le somme recuperate in seguito a irregolarità restino a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro, in quanto somme già attribuite a tale Stato. Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio delle Comunità occorre prevedere disposizioni idonee per i casi in cui lo Stato membro che abbia rilevato irregolarità non addotti i provvedimenti necessari.
- (29) Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati nel quadro del FEAGA e rispettivamente del FEASR, occorre precisare la destinazione delle somme recuperate dagli Stati membri nell'ambito della verifica di conformità e delle procedure poste in essere in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze, così come per i prelievi supplementare nel settore del latte e dei prodotti appropriati.
- (30) Per assolvere il proprio obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, di sistemi di gestione e di controllo delle spese comunitarie e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di agenti della Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.
- (31) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che elettronico.
- (32) È opportuno fissare un termine per gli ultimi pagamenti dei programmi di sviluppo rurale approvati per il periodo 2000–2006 e finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia. Per permettere agli Stati membri di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati dopo tale termine occorre prevedere misure transitorie specifiche. Tali misure devono altresì includere disposizioni relative al recupero degli anticipi versati dalla Commissione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché agli importi oggetto della modulazione volontaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999.
- (33) È altresì opportuno fissare un termine a partire dal quale la Commissione può disimpegnare automaticamente gli importi impegnati ma non spesi nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, qualora non le siano pervenuti, entro tale termine, i documenti necessari relativi alla chiusura delle operazioni. Occorre definire i documenti necessari alla Commissione per accertarsi della chiusura delle operazioni contemplate dalle rispettive misure.
- (34) L'amministrazione dei Fondi è affidata alla Commissione ed è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato dei Fondi agricoli.

- (35) Data l'entità del finanziamento comunitario, è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati mediante la trasmissione di rapporti finanziari.
- (36) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è necessario che Stati membri e Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.
- (37) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio comunitario, nel rispetto dei principi di equità sia a livello degli Stati membri che degli agricoltori, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.
- (38) Tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento, occorre abrogare il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune³, il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia⁴, nonché il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁵. Occorre anche sopprimere alcuni articoli del regolamento (CE) n. 595/91 poiché il presente regolamento prevede disposizioni corrispondenti.
- (39) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶.
- (40) La sostituzione delle disposizioni previste dai regolamenti abrogati con le disposizioni del presente regolamento rischia di creare problemi pratici, connessi in particolare alla transizione alle nuove modalità, problemi che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a quest'eventualità, occorre permettere alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate, che possono derogare alle disposizioni del presente regolamento ma soltanto nella misura necessaria e per un periodo limitato.
- (41) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. È tuttavia necessario che determinate sue disposizioni si applichino a decorrere da una data anteriore,

³ GU 30 del 20.4.1962, pag. 991/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

⁴ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2136/2001 del 1°.11.2001, pag. 1.

⁵ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1 *Oggetto e campo d'applicazione*

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, ad esclusione dei prodotti della pesca.

Articolo 2 *Fondi per il finanziamento delle spese agricole*

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti Fondi:
 - a) il Fondo europeo agricolo di garanzia, in appresso FEAGA;
 - b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in appresso FEASR.
2. Il FEAGA e il FEASR costituiscono parti del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3 *Spese del FEAGA*

1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto comunitario:
 - a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;
 - b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
 - c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
 - d) azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate per il tramite degli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4.
2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità al diritto comunitario:
 - a) il contributo finanziario della Comunità a favore di misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a favore di programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e a favore di misure fitosanitarie;

- b) la promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente dalla Commissione o per i il tramite di organizzazioni internazionali;
- c) le misure adottate in conformità alla normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- d) la creazione e il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola;
- e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 4
Spese del FEASR

Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità i programmi di sviluppo rurale eseguiti a norma del regolamento (CE) n.../... del Consiglio⁷.

Articolo 5
Finanziamento dell'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o per propria iniziativa, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

- a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
- b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;
- c) l'informazione sulla politica agricola comune a cura della Commissione;
- d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;
- e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio⁸ che operano nell'ambito della politica agricola comune;
- f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compresa la messa in rete delle parti interessate.

⁷ GUL [...] del [...], pag. [...].

⁸ GUL 11 del 16.1.2003, pag. 1.

Articolo 6

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, la comunicazione e la conservazione delle informazioni, adeguate garanzie circa:
 - a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
 - b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - c) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
 - d) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle regole comunitarie.

2. Gli Stati membri conferiscono il riconoscimento di organismi pagatori ai servizi o organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

3. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:
 - a) centralizzare le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - b) adoperarsi per un'applicazione armonizzata delle regole comunitarie.

Gli Stati membri conferiscono un riconoscimento specifico a tale servizio o organismo, in appresso "organismo di coordinamento".

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessa di soddisfare uno o più presupposti del riconoscimento, di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Articolo 7

Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un'entità giuridica, pubblica o privata, designata dallo Stato membro, responsabile della certificazione dei conti annuali e dei sistemi di gestione, sorveglianza e controllo istituiti dagli organismi pagatori riconosciuti.

La certificazione di cui al primo comma è realizzata in base a norme e ad una periodicità definite secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro termini stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
 - a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
 - i) l'atto di riconoscimento;
 - ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto o organismo di coordinamento riconosciuto);
 - iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
 - b) per gli organismi di certificazione:
 - i) la denominazione;
 - ii) l'indirizzo;
 - c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
 - i) le dichiarazioni delle spese, certificate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
 - ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle domande di pagamento che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle domande di pagamento relative all'esercizio finanziario successivo;
 - iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, accompagnati dalle informazioni necessarie per la loro liquidazione, da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto e dalla certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi trasmettono all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, la Commissione stabilisce:
- a) le modalità di trasmissione dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
 - b) la natura delle informazioni da comunicare;
 - c) le regole relative alla presentazione e alla certificazione dei conti di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iii);
 - d) le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni.

Articolo 9

Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei fondi comunitari

1. Gli Stati membri
- a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:
 - i) accertare se le operazioni finanziate dallo FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;
 - ii) prevenire e perseguire le irregolarità;
 - iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;
 - b) istituiscono un sistema di gestione, di sorveglianza e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità firmate dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.
2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:
- a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo negli Stati membri;
 - b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;
 - c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate a norma **dell'articolo 75** del regolamento (CE) n. .../... [*sviluppo*

rurale], alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti designati dagli Stati membri.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o alle somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Titolo II – FEAGA

Capo I

Finanziamento comunitario

Articolo 12

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo nel quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale del [...], ridotti degli importi di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Articolo 13

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal Fondo, salvo deroga prevista secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 14

Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili, in appresso "pagamenti mensili", calcolati in base alle

spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione del fabbisogno dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 15

Modalità di versamento dei pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.
3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.
4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.
5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 16

Rispetto dei termini di pagamento

Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo in casi, a condizioni ed entro limiti determinati secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, in base al principio di proporzionalità.

I pagamenti diretti non possono tuttavia in alcun caso essere versati oltre il 15 ottobre dell'esercizio finanziario considerato.

Articolo 17

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

1. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le permettono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che in linea di massima non può essere inferiore a trenta giorni.

In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di

concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro e precisa che le riduzioni o sospensioni lasciano inpregiudicate le decisioni da adottarsi a norma degli articoli 30 e 31.

2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di un'evidente mancata osservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, dopo aver posto lo Stato membro in misura di presentare osservazioni.
3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Capo II ***Disciplina di bilancio***

Articolo 18 ***Rispetto del massimale***

1. In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Ogni atto legislativo che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese gli vengono rimborsate nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I massimali nazionali dei pagamenti diretti fissati dalla normativa comunitaria, compresi quelli stabiliti dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, corretti delle percentuali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
4. Qualora al 30 giugno di un dato anno il Consiglio non abbia fissato gli adattamenti previsti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, e ne informa immediatamente il Consiglio.

Articolo 19 ***Procedura della disciplina di bilancio***

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1,

N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

2. Qualora in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:
 - a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
 - b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;
 - c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;
 - d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Articolo 20

Sistema di allarme

Per garantire che non venga superato il massimale di bilancio, la Commissione istituisce un sistema di allarme e sorveglianza mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, la Commissione definisce a tal fine profili di spesa mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre esercizi precedenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto mensile con un'analisi dell'andamento delle spese sostenute rispetto ai profili presentati e una valutazione della prevedibile esecuzione nell'esercizio corrente.

Articolo 21

Tasso di cambio di riferimento

1. All'atto dell'adozione del progetto preliminare di bilancio o di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio relativo alle spese agricole, la Commissione si avvale, per le stime del bilancio del FEAGA, del tasso di cambio medio tra l'euro e il dollaro statunitense rilevato nel corso del trimestre più recente terminato almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione.
2. All'atto dell'adozione di un progetto preliminare di bilancio rettificativo o suppletivo o di una lettera rettificativa allo stesso, nella misura in cui tali documenti riguardino stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione utilizza:
 - a) da un lato, la media del tasso di cambio tra l'euro e il dollaro statunitense effettivamente rilevato sul mercato nel periodo intercorrente tra il 1° agosto dell'esercizio precedente e la fine del trimestre più recente, terminato almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione e al più tardi il 31 luglio dell'esercizio corrente;
 - b) dall'altro, come previsione per il resto dell'esercizio, la media del tasso di cambio effettivamente rilevato nel corso del trimestre più recente terminato almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione.

Titolo III – FEASR

Capo 1

Metodo di finanziamento

Articolo 22

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali definiti **all'articolo 70, paragrafo 1**, del regolamento (CE) n. .../... [**sviluppo rurale**], maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.

Articolo 23

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (in appresso "impegni di bilancio"), sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione adottata a norma **dell'articolo 17, paragrafo 4**, del regolamento (CE) n. .../... [**sviluppo rurale**], che approva ogni programma di sviluppo rurale, vale quale decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1605/2002 e costituisce, dopo la sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi del regolamento citato.

Per ogni programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al primo comma, anteriormente al 1° maggio di ogni anno.

Capo II **Gestione finanziaria**

Articolo 24 *Disposizioni comuni per i pagamenti*

1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio, a favore dell'organismo pagatore riconosciuto designato dallo Stato membro per il corrispondente programma di sviluppo rurale.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli articoli da 25 a 28.
3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.
4. Il totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi versati non supera il 95% della partecipazione del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Articolo 25 *Modalità di versamento del prefinanziamento*

1. Dopo l'adozione di un programma di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. .../... [**sviluppo rurale**], la Commissione versa un prefinanziamento unico per il relativo programma all'organismo pagatore riconosciuto designato dallo Stato membro. Il prefinanziamento rappresenta il **7%** della partecipazione del FEASR al programma di cui trattasi e può essere frazionato su due esercizi finanziari in funzione delle disponibilità di bilancio.
2. L'organismo pagatore riconosciuto rimborsa alla Commissione la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi maturati sul prefinanziamento sono imputati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale delle spese.
4. L'importo versato quale prefinanziamento è liquidato all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 26

Modalità di versamento dei pagamenti intermedi

1. Per ogni programma di sviluppo rurale sono versati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ogni asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.
2. La Commissione versa i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.
3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio a condizione che:
 - a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese e una domanda di pagamento certificate all'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
 - b) sia rispettato l'importo globale della partecipazione del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo coperto dal relativo programma;
 - c) le sia stata trasmessa da parte dell'autorità di gestione l'ultima relazione annuale di attuazione richiesta, nei termini fissati **dall'articolo 86** e del regolamento (CE) n. .../... [*sviluppo rurale*].
4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto che la domanda non può essere accettata.
5. La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a due mesi a decorrere dalla registrazione di una domanda di pagamento rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organismi pagatori riconosciuti provvedono a raggruppare le domande di pagamento intermedio relative ai programmi di sviluppo rurale e a presentarle alla Commissione, per quanto possibile, tre volte all'anno. Tali domande di pagamento riguardano le spese non coperte da precedenti domande, sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino alla fine del mese precedente il mese di presentazione.

Le domande di pagamento intermedio relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
7. La Commissione procede ai pagamenti intermedi, fatte salve le decisioni da adottarsi a norma degli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del periodo di riferimento.
8. I termini per la presentazione delle domande di pagamento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 27

Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi

1. La Commissione procede ai pagamenti intermedi alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non le permettono di constatare la conformità della dichiarazione delle spese alle norme comunitarie applicabili, la Commissione chiede allo Stato membro di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che in linea di massima non può essere inferiore a trenta giorni.
3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro e precisa che le riduzioni o sospensioni lasciano impregiudicate le decisioni da adottarsi a norma degli articoli 30 e 31.
4. La Commissione sospende o riduce i pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 nel rispetto del principio di proporzionalità.

Articolo 28

Modalità di versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto la relazione finale di attuazione di cui **all'articolo 86** del regolamento (CE) n. .../... [*sviluppo rurale*], i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015.
2. Il pagamento del saldo è effettuato non oltre sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.

Articolo 29

Disimpegno automatico

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento o per pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate domande di pagamento conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La frazione degli impegni di bilancio ancora aperti alla data del 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.
3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenziario fornito dallo Stato membro.
4. In presenza di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 allo scadere del quale può intervenire il disimpegno automatico è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 2.
5. Sono esclusi dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente:
 - a) la frazione degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N+2;
 - b) la frazione degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non abbia potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che adducono la forza maggiore devono dimostrare le sue conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o parte del programma.
6. La Commissione informa per tempo lo Stato membro e le autorità interessate del rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico ricavabile dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.
7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo automaticamente disimpegnato. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.
8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo la data del 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale a norma **dell'articolo 17, paragrafo 4**, del regolamento (CE) n. .../... [sviluppo rurale].

Titolo IV
Liquidazione dei conti e sorveglianza da parte della Commissione

Capo 1
Liquidazione

Articolo 30
Liquidazione dei conti

1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).
2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.

Articolo 31
Verifica di conformità

1. La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.
2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.
3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:
 - a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite anteriormente ai 36 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;
 - b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per le quali l'ultimo obbligo imposto ai beneficiari risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;
 - c) le spese relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali il pagamento del saldo è stato eseguito anteriormente ai 36 mesi che precedono la comunicazione

scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, del risultato delle verifiche.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:
 - a) delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;
 - b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni nei cui confronti è stata avviato il procedimento di cui all'articolo 88 o all'articolo 226 del trattato.

Capo 2 **Irregolarità**

Articolo 32 *Disposizioni specifiche per il FEAGA*

1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.
2. All'atto del versamento al bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.
3. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.
4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:
 - a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;
 - b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.
5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di sei anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a

carico del bilancio comunitario, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell'onere finanziario connesso all'assenza di recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50%.

Se nell'ambito del procedimento di recupero un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constata l'assenza di irregolarità, lo Stato membro dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

6. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
 - a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;
 - b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro.

Lo Stato membro indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione

7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.
8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:
 - a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o l'assenza di recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio o organismo di uno Stato membro;
 - b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.

Articolo 33
Disposizioni specifiche per il FEASR

1. Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.
2. Qualora abbia già versato fondi comunitari ai beneficiari, l'organismo pagatore riconosciuto procede al recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).
3. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità,
 - b) gli Stati membri comunicano le rettifiche al responsabile della gestione del relativo programma,
 - c) l'organismo pagatore riconosciuto riutilizza gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.
4. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale di constatazione, amministrativo o giudiziario, dell'irregolarità.

Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale.
5. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:
 - a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari;
 - b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c).

6. Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario.
7. Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.
8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla chiusura di un programma di sviluppo rurale, oppure nel termine di sei anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.
9. Nei casi di cui all'articolo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50% a suo carico.
10. Un'eventuale rettifica finanziaria decisa dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁹.

Articolo 34

Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1605/2002:
 - a) le somme che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 devono essere versate al bilancio comunitario, con i relativi interessi,
 - b) le somme rimosse o recuperate in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio¹⁰.
2. Le somme di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versate al bilancio comunitario e, in caso di riutilizzo, usate esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.

Articolo 35

Definizione di verbale amministrativo

Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta, anche interna, stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerti l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

⁹ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

¹⁰ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

Capo 3 ***Sorveglianza da parte della Commissione***

Articolo 36 ***Accesso alle informazioni***

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, in quanto questi atti comportino un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR .
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

Articolo 37 ***Controlli in loco***

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, nonché le disposizioni dell'articolo 248 del trattato e qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:
 - a) la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie;
 - b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
 - c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i dati elaborati o conservati su supporto informatico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

2. La Commissione avvisa per tempo, prima dell'ispezione, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'ispezione. A tali verifiche possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche complementari o indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate dei controlli.

Per migliorare le verifiche, con l'accordo degli Stati membri interessati la Commissione può associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

Titolo V **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 38

Spese del FEAOG, sezione Garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

1. La sezione "Garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.
2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le regole stabilite dal presente regolamento.

Articolo 39

Spese del FEAOG, sezione Garanzia, per lo sviluppo rurale

1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione al 30 aprile 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000/2006, finanziati dalla sezione "Garanzia" del FEAOG, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, si applicano le seguenti regole:
 - a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi con riferimento alla dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006;
 - b) gli anticipi erogati agli Stati membri nel periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono recuperati dalla Commissione entro il 15 ottobre 2006;
 - c) in deroga **all'articolo 72, paragrafo 1**, del regolamento (CE) n. .../... [**sviluppo rurale**] e su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per misure di sviluppo rurale tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007 – 2013;
 - d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1° gennaio 2007 in seguito alla modulazione degli importi dei pagamenti, a cui ha volontariamente proceduto a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, e in seguito alle misure adottate per agevolare la transizione tra le misure previste da detto regolamento alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1782/2003, in virtù dell'articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono essere utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d), entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41,

paragrafo 2, gli importi corrispondenti vengono riversati nel bilancio del FEAGA entro il 31 dicembre 2009.

2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

Articolo 40

Spese del FEAOG, sezione "Orientamento"

1. Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione "Orientamento", in virtù di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla domanda di pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione redatta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo dall'autorità di gestione.
2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 41

Comitato dei Fondi

1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (in appresso il "comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 42
Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 43
Rapporto finanziario annuale

La Commissione redige un rapporto finanziario annuale, anteriormente al 1° settembre successivo ad ogni esercizio finanziario, in merito all'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.

Articolo 44
Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate o ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹¹.

Articolo 45
Utilizzazione dell'euro

Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. .../... [sviluppo rurale], gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestata e certificate e delle domande di pagamento degli Stati membri sono espressi e versati in euro, secondo modalità adottate a norma della procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 46
Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

- a) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
- b) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 47
Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999.

¹¹ G.U. L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1258/1999 resta di applicazione per le spese sostenute fino al 15 ottobre 2006.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza in allegato.

Articolo 48
Misure transitorie

1. Per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario.
2. Le misure prese per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 49
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano a partire dal 16 ottobre 2006:

- gli articoli 30 e 31 per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006;
- l'articolo 31 per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006;
- gli articoli 38–41, 44 e 45 per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

| Regolamento n. 25 | Presente regolamento |
|-------------------|-------------------------|
| Articolo 1 | Articolo 2, paragrafo 2 |
| Articoli 2 – 8 | – |

| Regolamento (CEE) n. 595/91 | Presente regolamento |
|-----------------------------|--|
| Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 8 |
| Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 32, paragrafo 2 |

| Regolamento (CE) n. 723/97 | Presente regolamento |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Articoli 1 – 4, paragrafi 1 e 2 | – |
| Articoli 5 – 9 | – |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |

| Regolamento (CE) n. 1258/1999 | Presente regolamento |
|--------------------------------------|---|
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 2, paragrafo 2 |
| Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 4 |
| Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) |
| Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 4 |
| Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 13 |
| Articolo 2 | – |
| Articolo 3 | – |
| Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 1 |
| Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 10 |
| Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 6, paragrafo 2 |

| | |
|--|---|
| Articolo 4, paragrafo 6 | Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 4, paragrafo 7 | Articolo 6, paragrafo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 8 | Articolo 5, paragrafo 7 |
| Articolo 5, paragrafo 1, primo comma | Articolo 14, paragrafo 1 |
| Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 25, paragrafo 1 |
| Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 2 |
| Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 3 |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 8, paragrafo 3 |
| Articolo 7, paragrafo 1 | – |
| Articolo 7, paragrafo 2, primo comma | Articolo 15, paragrafo 2 |
| Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 15, paragrafi 3 e 4 |
| Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 15, paragrafo 5 |
| Articolo 7, paragrafo 3, primo comma | Articolo 30, paragrafo 1 |
| Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 30, paragrafo 2 |
| Articolo 7, paragrafo 4, primo comma | Articolo 31, paragrafo 1 |
| Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma | Articolo 31, paragrafo 3, primo comma |
| Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma | Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma |
| Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma | Articolo 31, paragrafo 2 |
| Articolo 7, paragrafo 4, quinto comma | Articolo 31, paragrafo 4 |
| Articolo 7, paragrafo 4, sesto comma | Articolo 31, paragrafo 5 |
| Articolo 7, paragrafo 5 | Articolo 31, paragrafo 6 |
| Articolo 8, paragrafo 1, primo comma | Articolo 9, paragrafo 1 |
| Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 9, paragrafo 3 |
| Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 32, paragrafi 1 e 8 |
| Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 32, paragrafo 9 |
| Articolo 9, paragrafo 1, primo comma | Articolo 36, paragrafo 1 |
| Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 36, paragrafo 2 |
| Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 37, paragrafo 1 |
| Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 37, paragrafo 3 |
| Articolo 10 | Articolo 43 |
| Articoli 11 – 15 | Articolo 41 |
| Articolo 16 | Articolo 41 |
| Articolo 17 | – |
| Articolo 18 | Articolo 48 |
| Articolo 19 | – |
| Articolo 20 | Articolo 49 |